



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 novembre 2017
(OR. en)**

14507/17

**TRANS 495
CH 43**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 664 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 664 final.

All.: COM(2017) 664 final



Bruxelles, 15.11.2017
COM(2017) 664 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

In linea con l'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004¹, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (nel seguito "l'Agenzia") è aperta alla partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione o misure nazionali equivalenti, secondo la procedura di cui all'articolo 218 del TFUE, nella materia disciplinata dal regolamento (UE) 2016/796, che concerne anzitutto la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie.

L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 (nel seguito "l'accordo relativo al trasporto terrestre") prevede una politica coordinata dei trasporti nei settori del trasporto su strada, ferroviario e combinato.

La cooperazione con la Confederazione svizzera si è intensificata e ha avuto un'evoluzione positiva nel corso degli anni. La posizione geografica della Confederazione svizzera e il suo ruolo quale importante paese di transito la rendono un partner essenziale per la realizzazione di uno spazio ferroviario sicuro e interoperabile in Europa.

Tramite la decisione n. 1/2013 del comitato misto², la Confederazione svizzera si è impegnata ad applicare disposizioni legali equivalenti alla pertinente normativa dell'Unione nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie. Tali disposizioni legali sono state adottate e sono efficacemente applicate dalla Confederazione svizzera. La Confederazione svizzera partecipa alle riunioni del comitato sull'interoperabilità e la sicurezza istituito a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)³ in qualità di osservatore. Esperti svizzeri hanno partecipato a riunioni tecniche presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia) in qualità di osservatori.

Si ritiene che un'ulteriore intensificazione della cooperazione costruttiva già in essere tra l'Unione e la Confederazione svizzera sarà mutuamente benefica, sia ai fini della realizzazione di uno spazio ferroviario sicuro e interoperabile, sia onde assicurare che la Confederazione svizzera continui a condividere le proprie competenze in materia di interoperabilità e sicurezza.

È pertanto opportuno consentire in linea di principio alla Confederazione svizzera di partecipare all'Agenzia. La Confederazione svizzera ha chiesto di partecipare all'Agenzia nel 2013.

Le modalità dettagliate della partecipazione della Confederazione svizzera ai lavori dell'Agenzia devono essere stabilite nell'ambito di accordi che dovrebbero essere elaborati tra l'Agenzia e la Confederazione svizzera. Tali accordi sono sottoscritti dall'Agenzia previo

¹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

² GU L 352 del 24.12.2013, pag. 79.

³ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

assenso della Commissione e del consiglio direttivo, come previsto all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.

Nell'elaborare tali accordi l'Agenzia agisce conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo concluso tra il paese interessato e l'Unione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796. Nel caso della Confederazione svizzera, tale accordo è l'accordo relativo al trasporto terrestre.

Tuttavia l'accordo relativo al trasporto terrestre non contiene attualmente disposizioni a questo riguardo. Si propone pertanto di inserire un nuovo articolo in cui è prevista la possibilità che la Confederazione svizzera partecipi all'Agenzia nel titolo III dell'accordo relativo al trasporto terrestre, che contiene disposizioni relative ai trasporti ferroviari internazionali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente raccomandazione è pienamente coerente con la politica comune dei trasporti in generale e con la politica ferroviaria comune in particolare. Essa consente la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/796. La Svizzera è ubicata lungo corridoi ferroviari importanti e vanta un settore ferroviario concorrenziale e altamente sviluppato che è fortemente integrato nello spazio ferroviario europeo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente raccomandazione è in linea con la politica esterna dell'Unione. Le relazioni tra la Confederazione svizzera e l'Unione sono basate su un insieme di accordi conclusi nel 1999, tra cui figura l'accordo relativo al trasporto terrestre. L'accordo relativo al trasporto terrestre è inteso, da un lato, a liberalizzare l'accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri e, dall'altro, a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso stabilisce il quadro per le procedure che si applicano alla negoziazione e alla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Proporzionalità**

La presente raccomandazione propone al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera su un accordo che modifica l'accordo relativo al trasporto terrestre del 21 giugno 1999. Poiché le disposizioni fondamentali di tale accordo possono essere modificate solo da un altro accordo bilaterale tra le due parti contraenti, la misura proposta è proporzionata.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede che la presente raccomandazione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera abbia incidenze immediate sul bilancio. Sulla base dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/796 saranno elaborati accordi tra l'Agenzia e la Confederazione svizzera che stabiliranno le modalità dettagliate della partecipazione della Confederazione svizzera ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale partecipazione. Tali accordi conterranno disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 autorizza la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera una modifica dell'accordo relativo al trasporto terrestre affinché esso costituisca la base per la futura partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia.

L'articolo 2 fa riferimento alle direttive di negoziato di cui all'allegato della presente raccomandazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 (nel seguito "l'accordo relativo al trasporto terrestre") prevede una politica coordinata dei trasporti nei settori del trasporto su strada, ferroviario e combinato.
- (2) La cooperazione con la Confederazione svizzera si è intensificata e ha avuto un'evoluzione positiva nel corso degli anni. La Confederazione svizzera ha adottato e applica efficacemente disposizioni legali equivalenti alla pertinente normativa dell'Unione nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie. La Confederazione svizzera partecipa alle riunioni del comitato sull'interoperabilità e la sicurezza istituito a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) in qualità di osservatore. Esperti svizzeri hanno partecipato a riunioni tecniche presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia) in qualità di osservatori. Si ritiene che un'ulteriore intensificazione della cooperazione tra l'Unione e la Confederazione svizzera sarà mutuamente benefica, sia ai fini della realizzazione di uno spazio ferroviario sicuro e interoperabile, sia onde assicurare che la Confederazione svizzera continui a condividere le proprie competenze in materia di interoperabilità e sicurezza.
- (3) È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Confederazione svizzera che modifica l'accordo relativo al trasporto terrestre onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con la Confederazione svizzera che modifica l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*